

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

276 - 42432 / 2015

N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa	TAVELLA ECOLOGIA S.R.L.
Sede legale	VIA RIVOLI 9 BEINASCO
Sede operativa	VIA I MAGGIO – STRADA DEL BOTTONE SNC ORBASSANO
P. IVA	07532890014
Posizione n.	022216

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

in data 7/8/2015 la Società presentava al Suap di Orbassano (*di seguito SUAP*) l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59;

il Suap trasmetteva alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 17/8/2015 (prot. n. 117320);

con nota prot. CMTTo n. 128634 del 15/9/2015, lo scrivente comunicava al Suap la correttezza formale della documentazione pervenuta nonché l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'A.U.A.;

con nota prot. CMTTo n. 138747 del 5/10/2015 venivano richieste per il tramite del SUAP, integrazioni necessarie per il proseguimento dell'istruttoria, tra cui la valutazione previsionale delle emissioni sonore;

con nota del 14/10/2015 (prot. CMTTo n. 144957) pervenivano le integrazioni richieste;

in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico, con nota del 26/11/2015 di prot. CMTTo n. 169415/LC5, il Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche – Acustico non rilevava particolari criticità;

Considerato che:

con D.D. n. 11-42970/2014 del 25/11/2014 il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ha escluso il progetto dalla fase di verifica di Via;

non sono comunque pervenuti pareri ostativi al rilascio della presente autorizzazione;

per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 4 del D.P.R. 59/2013 fissa il termine di 120 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche

ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

il Gestore ha altresì dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013):

- comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

per quanto riguarda la gestione di **rifiuti di origine domestica**, recenti approfondimenti svolti dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Città Metropolitana di Torino hanno portato a concludere che il rifiuto domestico non può essere conferito da soggetto privato ad un impianto che operi il recupero in ambito di procedura semplificata, ex art. 216 del D.Lvo 152/06. Ciò in quanto il D.M. 5/2/1998 e s.m.i, nell'identificare non solo le diverse categorie merceologiche dei rifiuti, ma anche CER e provenienza, non elenca **mai**, quale possibile origine *direttamente da privati*, riportando al più *...da raccolta differenziata, ovvero, selezione da RSU e/o RAU...* Pertanto tale raccolta va intesa, non come la semplice differenziazione del rifiuto operata nell'ambito delle mura domestiche, bensì come parte del sistema pubblico integrato della gestione dei rifiuti. (testo della Circolare – Allegato alla presente).

Acquisito:

il parere del Servizio Qualità dell'Aria, anticipato via mail in data 1/12/2015, in quanto soggetto competente in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

- 1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento dell'Impresa **Tavella Ecologia srl** sito in Via I Maggio – Strada del Bottone snc nel comune di Orbassano (TO), per la durata di **anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio all'Impresa del presente provvedimento, da parte del SUAP;**
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
 - comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 3) di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore di cui agli allegati A (gestione rifiuti e relativa planimetria di riferimento) e B (emissioni in atmosfera) alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) di definire la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a cura dell'Impresa, secondo quanto specificato per ciascuna matrice ambientale nel rispettivo allegato;
- 5) di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione:
 - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
 - deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;

- eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, al SUAP della Città di Orbassano che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, *dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino dell'avvenuto rilascio.*

INFORMA

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino, 10/12/2015

SA/CB

Il Dirigente di Servizio
Dott. Edoardo Guerrini

ALLEGATO A – GESTIONE RIFIUTI

- a) L'impresa risulta iscritta al Registro delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06, per cui gli è stato attribuito il n. **71/2015**. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.
- b) L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà movimentata (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301	7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	R5 (*)	14.999	3.900

(*) Tipologia 7.1 – Attività di recupero: produzione di MPS: p.to 7.1.3 lett. a)- *materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005 n. UL/2005/5205.*

- c) la classe di esercizio di cui al D.M. 350/98 è la 4^a.
- d) L'attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., secondo le disposizioni di seguito richiamate:
- ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, è dovuto il versamento del diritto di iscrizione su base annuale e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
 - la responsabilità dei "produttori", viene definita all'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine al conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
 - stante le motivazioni argomentate nella circolare riportata nel seguito, già trasmessa agli iscritti al Registro ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non possono essere ritirati rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati;

- come disposto nell'articolo 9, comma 3, del DM 5/2/98 e s.m.i., **il test di cessione deve essere ripetuto almeno ogni 12 mesi** e comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti, sui materiali nelle condizioni finali di utilizzo, preventivamente ad una eventuale miscelazione con inerte vergine e testando tutti i parametri richiesti;
- sul materiale in uscita, ai fini di determinarne la cessazione dalla qualifica di rifiuto, occorre verificare anche la rispondenza dei parametri previsti dalla Circolare ministeriale n. 5205 del 15/07/2005. Tale circolare fissa anche il quantitativo massimo su cui condurre il test di cessione;
- fatto salvo quanto sopra, il materiale in uscita va comunque testato mediante verifica analitica su uno o più campioni rappresentativi della massa di inerte trattato;
- in mancanza delle citate verifiche, le operazioni di recupero ammesse risulteranno essere unicamente quelle di messa in riserva [R13];
- sino al conseguimento della certificazione analitica di conformità a quanto disposto all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., il materiale derivante dalla frantumazione deve essere considerato rifiuto con le relative conseguenze gestionali anche dal punto di vista impiantistico (adeguata pavimentazione e sistema di raccolta delle acque meteo);
- qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge diffida l'interessato a conformarsi alla normativa vigente; trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto, l'amministrazione scrivente dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività;
- la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nullaosta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.

La presente circolare è stata trasmessa a tutti i soggetti iscritti nel Registro ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.

Oggetto: chiarimenti sulle attività di recupero di rifiuti di origine domestica.

Con nota prot. n. 970962/LB3/SA del 14 dicembre 2012, si fornivano chiarimenti alle imprese del settore recupero rifiuti, nello specifico cavi, qualora questi fossero conferiti da utenza domestica. In particolare venivano richiamati i criteri per una corretta codifica nonché le autorizzazioni da conseguire per la gestione.

Sulla scorta degli approfondimenti successivamente condotti sull'argomento, anche presso altre Province del territorio, è emersa la necessità di fornire ulteriori precisazioni circa la **gestione dei rifiuti di natura domestica**.

Fatto salvo l'art. 198 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. che fissa le competenze comunali in ordine alla gestione dei rifiuti urbani, i privati cittadini possono portare rifiuti ad impianti di recupero, soltanto qualora ricorrano certe condizioni.

Occorre infatti distinguere in modo chiaro tra gli ambiti autorizzativi con cui è condotto l'esercizio.

Infatti, mentre per gli impianti autorizzati ex art 208 del D.Lvo 152/06 (cd procedura ordinaria), il riferimento sono le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato, per quanto riguarda invece gli impianti iscritti al Registro provinciale ex art. 216 (cd procedure semplificate), le modalità gestionali sono fissate dai criteri contenuti nel D.M. 5/02/98 e s.m.i.

Nel caso in specie, il decreto, nell'identificare non solo le diverse categorie merceologiche dei rifiuti, ma anche CER e provenienza, non elenca **mai**, quale possibile origine *direttamente da privati*, riportando al più *'da raccolta differenziata, ovvero, selezione da RSU e/o RAU'*.

Per valutare se il *conferimento diretto da privati* possa comunque essere ricompreso nella più generale definizione *raccolta differenziata*, occorre riferirsi al combinato disposto delle lettere o) e p), comma 1, dell'art 183 del D.Lvo 152/06 che definiscono, nello specifico: " o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

E' evidente che la lettura combinata porta a definire la raccolta differenziata come la fase ultima del *sistema di raccolta*, prima del prelievo e dell'avvio ad impianto di trattamento, ovvero il conferimento ad un centro di raccolta.

Pertanto tale raccolta va intesa, non come la semplice differenziazione del rifiuto operata nell'ambito delle mura domestiche, bensì come parte del sistema pubblico integrato della gestione dei rifiuti.

Per le ragioni su esposte, ne consegue pertanto che il rifiuto domestico, non può essere conferito ad un impianto che operi il recupero in ambito di procedura semplificata, ex art. 216 del D.Lvo 152/06.

Si precisa, pertanto, che il ritiro di rifiuti da parte di soggetti privati, per quanto riguarda impianti autorizzati in regime di procedura semplificata ex art. 216 del predetto decreto, può integrare l'ipotesi di mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3, per la quale, salvo costituisca più grave reato, **sono previste le sanzioni di cui all'art. 256 comma 4, ed i provvedimenti amministrativi di cui all'art. 216 comma 4 del decreto stesso**.


Al proposito si ritiene utile rammentare, con riferimento ad una corretta attribuzione del CER, che *ogni rifiuto è classificato secondo tre gruppi di numeri: la prima coppia di cifre, denominata 'codice a due cifre o classe', identifica la fonte che ha generato il rifiuto, ossia il settore produttivo di provenienza del rifiuto; la seconda coppia di cifre del codice, denominata 'sottoclasse', identifica il processo e/o la lavorazione che ha originato il rifiuto all'interno delle settore produttivo di provenienza; la terza coppia di cifre del codice individua la singola tipologia di rifiuto*.

Caso diverso si propone se l'impianto opera in ambito di procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lvo 152/06.

In tale ipotesi, infatti, come già accennato, i criteri a cui attenersi nella gestione dei rifiuti, sono contenuti nell'autorizzazione, rilasciata dall'Amministrazione scrivente, che, nel caso di una richiesta di rifiuti di provenienza domestica, provvederà a fissare criteri quali-quantitativi per garantire l'effettiva provenienza da operazioni di selezione condotte saltuariamente ed in modo estemporaneo, nel proprio domicilio, da privati cittadini.

Si invita pertanto i soggetti in indirizzo, iscritti nel Registro ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. ovvero in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013, ad attenersi ai criteri sopra richiamati, onde evitare di incorrere nelle sanzioni di Legge.

PLANIMETRIA GESTIONE RIFIUTI



ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

B1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

- L'Impresa in oggetto intende svolgere presso la sede operativa sopra indicata l'attività di *messa in riserva e recupero* di rifiuti non pericolosi, come individuati nella relazione tecnica allegata all'istanza di A.U.A. ;
- l'attività genera emissioni in atmosfera di tipo diffuso, provenienti dallo stoccaggio, dalla movimentazione, dalla vagliatura e dalla frantumazione del materiale trattato, non tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecnologie disponibili;
- la parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo unico Ambientale, di seguito T.u.A.) si applica, ai sensi dell'art. 267, comma 1, *"agli impianti [...], ed alle attività che producono emissioni in atmosfera...;*
- l'art. 269, comma 1, del T.u.A. dispone che *"... per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione..."* e il comma 4 che *"L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 [...] per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento"*;
- il progetto presentato a corredo della domanda di A.U.A. prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal progetto presentato con l'istanza autorizzativa rispondono ai criteri di cui all'art. 271, comma 5, del T.u.A.;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del T.u.A., oggi ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale.

B2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i., parte Quinta, recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
- L.R. 7 aprile 2000, n°43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria".

B3. ATTIVITÀ CHE GENERANO EMISSIONI DIFFUSE CONTEMPLATE NEL PRESENTE ATTO

- MOVIMENTAZIONE E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- VAGLIATURA E FRANTUMAZIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DI MATERIE PRIME SECONDARIE
- CARICO E SCARICO DEGLI AUTOMEZZI
- TRANSITO DEGLI AUTOMEZZI

B4. PRESCRIZIONI

1. L'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.
2. I cumuli di materiale, trattato o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e posti in zone al riparo dal vento.
3. In caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (vagliatura, frantumazione e movimentazione del materiale frantumato e di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura.
4. I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte o sistemi analoghi), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.
5. Qualora si operi in condizioni di particolare arsura, il materiale in entrata nello stabilimento ed il materiale avviato agli impianti di vagliatura e frantumazione deve essere preventivamente irrorato con acqua affinché abbia un tenore di umidità sufficiente a limitare la diffusione di polveri.

6. Durante l'esercizio dell'impianto di frantumazione deve mantenuto attivo il sistema di irrorazione per l'abbattimento ad umido delle polveri.
7. Durante lo scarico dei materiali dai camion e durante il caricamento nelle tramogge mediante mezzi d'opera, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizione di particolare arsura, occorre procedere alla bagnatura del materiale da movimentare.
8. Deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dallo stabilimento è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto.
9. Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistema di nebulizzazione al servizio del frantoio, sistemi per la bagnatura dei cumuli e dei piazzali, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
10. Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
11. La **data di avviamento degli impianti** deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

276 - 42432 / 2015

N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa	TAVELLA ECOLOGIA S.R.L.
Sede legale	VIA RIVOLI 9 BEINASCO
Sede operativa	VIA I MAGGIO – STRADA DEL BOTTONE SNC ORBASSANO
P. IVA	07532890014
Posizione n.	022216

Il Dirigente del Servizio

Premesso che:

in data 7/8/2015 la Società presentava al Suap di Orbassano (*di seguito SUAP*) l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59;

il Suap trasmetteva alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 17/8/2015 (prot. n. 117320);

con nota prot. CMTTo n. 128634 del 15/9/2015, lo scrivente comunicava al Suap la correttezza formale della documentazione pervenuta nonché l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'A.U.A.;

con nota prot. CMTTo n. 138747 del 5/10/2015 venivano richieste per il tramite del SUAP, integrazioni necessarie per il proseguimento dell'istruttoria, tra cui la valutazione previsionale delle emissioni sonore;

con nota del 14/10/2015 (prot. CMTTo n. 144957) pervenivano le integrazioni richieste;

in merito alla valutazione previsionale di impatto acustico, con nota del 26/11/2015 di prot. CMTTo n. 169415/LC5, il Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche – Acustico non rilevava particolari criticità;

Considerato che:

con D.D. n. 11-42970/2014 del 25/11/2014 il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ha escluso il progetto dalla fase di verifica di Via;

non sono comunque pervenuti pareri ostativi al rilascio della presente autorizzazione;

per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 4 del D.P.R. 59/2013 fissa il termine di 120 giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche

ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto;

il Gestore ha altresì dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013):

- comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

per quanto riguarda la gestione di **rifiuti di origine domestica**, recenti approfondimenti svolti dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Città Metropolitana di Torino hanno portato a concludere che il rifiuto domestico non può essere conferito da soggetto privato ad un impianto che operi il recupero in ambito di procedura semplificata, ex art. 216 del D.Lvo 152/06. Ciò in quanto il D.M. 5/2/1998 e s.m.i, nell'identificare non solo le diverse categorie merceologiche dei rifiuti, ma anche CER e provenienza, non elenca **mai**, quale possibile origine *direttamente da privati*, riportando al più *...da raccolta differenziata, ovvero, selezione da RSU e/o RAU...* Pertanto tale raccolta va intesa, non come la semplice differenziazione del rifiuto operata nell'ambito delle mura domestiche, bensì come parte del sistema pubblico integrato della gestione dei rifiuti. (testo della Circolare – Allegato alla presente).

Acquisito:

il parere del Servizio Qualità dell'Aria, anticipato via mail in data 1/12/2015, in quanto soggetto competente in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

- 1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento dell'Impresa **Tavella Ecologia srl** sito in Via I Maggio – Strada del Bottone snc nel comune di Orbassano (TO), per la durata di **anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio all'Impresa del presente provvedimento, da parte del SUAP;**
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
 - comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 3) di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore di cui agli allegati A (gestione rifiuti e relativa planimetria di riferimento) e B (emissioni in atmosfera) alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 4) di definire la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a cura dell'Impresa, secondo quanto specificato per ciascuna matrice ambientale nel rispettivo allegato;
- 5) di fare salvi specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione:
 - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
 - deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;

- eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione.

DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, al SUAP della Città di Orbassano che provvederà a *rilasciarlo* all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA, Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, *dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino dell'avvenuto rilascio.*

INFORMA

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

Torino, 10/12/2015

SA/CB

Il Dirigente di Servizio
Dott. Edoardo Guerrini

ALLEGATO A – GESTIONE RIFIUTI

- a) L'impresa risulta iscritta al Registro delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06, per cui gli è stato attribuito il n. **71/2015**. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.
- b) L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà movimentata (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301	7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	R5 (*)	14.999	3.900

(*) Tipologia 7.1 – Attività di recupero: produzione di MPS: p.to 7.1.3 lett. a)- *materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005 n. UL/2005/5205.*

- c) la classe di esercizio di cui al D.M. 350/98 è la 4^a.
- d) L'attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., secondo le disposizioni di seguito richiamate:
- ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, è dovuto il versamento del diritto di iscrizione su base annuale e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
 - la responsabilità dei "produttori", viene definita all'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine al conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
 - stante le motivazioni argomentate nella circolare riportata nel seguito, già trasmessa agli iscritti al Registro ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non possono essere ritirati rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati;

- come disposto nell'articolo 9, comma 3, del DM 5/2/98 e s.m.i., **il test di cessione deve essere ripetuto almeno ogni 12 mesi** e comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero dei rifiuti, sui materiali nelle condizioni finali di utilizzo, preventivamente ad una eventuale miscelazione con inerte vergine e testando tutti i parametri richiesti;
- sul materiale in uscita, ai fini di determinarne la cessazione dalla qualifica di rifiuto, occorre verificare anche la rispondenza dei parametri previsti dalla Circolare ministeriale n. 5205 del 15/07/2005. Tale circolare fissa anche il quantitativo massimo su cui condurre il test di cessione;
- fatto salvo quanto sopra, il materiale in uscita va comunque testato mediante verifica analitica su uno o più campioni rappresentativi della massa di inerte trattato;
- in mancanza delle citate verifiche, le operazioni di recupero ammesse risulteranno essere unicamente quelle di messa in riserva [R13];
- sino al conseguimento della certificazione analitica di conformità a quanto disposto all'allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., il materiale derivante dalla frantumazione deve essere considerato rifiuto con le relative conseguenze gestionali anche dal punto di vista impiantistico (adeguata pavimentazione e sistema di raccolta delle acque meteo);
- qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge diffida l'interessato a conformarsi alla normativa vigente; trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto, l'amministrazione scrivente dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività;
- la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nullaosta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.

La presente circolare è stata trasmessa a tutti i soggetti iscritti nel Registro ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.

Oggetto: chiarimenti sulle attività di recupero di rifiuti di origine domestica.

Con nota prot. n. 970962/LB3/SA del 14 dicembre 2012, si fornivano chiarimenti alle imprese del settore recupero rifiuti, nello specifico cavi, qualora questi fossero conferiti da utenza domestica. In particolare venivano richiamati i criteri per una corretta codifica nonché le autorizzazioni da conseguire per la gestione.

Sulla scorta degli approfondimenti successivamente condotti sull'argomento, anche presso altre Province del territorio, è emersa la necessità di fornire ulteriori precisazioni circa la **gestione dei rifiuti di natura domestica**.

Fatto salvo l'art. 198 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. che fissa le competenze comunali in ordine alla gestione dei rifiuti urbani, i privati cittadini possono portare rifiuti ad impianti di recupero, soltanto qualora ricorrano certe condizioni.

Occorre infatti distinguere in modo chiaro tra gli ambiti autorizzativi con cui è condotto l'esercizio.

Infatti, mentre per gli impianti autorizzati ex art 208 del D.Lvo 152/06 (cd procedura ordinaria), il riferimento sono le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato, per quanto riguarda invece gli impianti iscritti al Registro provinciale ex art. 216 (cd procedure semplificate), le modalità gestionali sono fissate dai criteri contenuti nel D.M. 5/02/98 e s.m.i.

Nel caso in specie, il decreto, nell'identificare non solo le diverse categorie merceologiche dei rifiuti, ma anche CER e provenienza, non elenca **mai**, quale possibile origine *direttamente da privati*, riportando al più *'da raccolta differenziata, ovvero, selezione da RSU e/o RAU'*.

Per valutare se il *conferimento diretto da privati* possa comunque essere ricompreso nella più generale definizione *raccolta differenziata*, occorre riferirsi al combinato disposto delle lettere o) e p), comma 1, dell'art 183 del D.Lvo 152/06 che definiscono, nello specifico: " o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.

E' evidente che la lettura combinata porta a definire la raccolta differenziata come la fase ultima del *sistema di raccolta*, prima del prelievo e dell'avvio ad impianto di trattamento, ovvero il conferimento ad un centro di raccolta.

Pertanto tale raccolta va intesa, non come la semplice differenziazione del rifiuto operata nell'ambito delle mura domestiche, bensì come parte del sistema pubblico integrato della gestione dei rifiuti.

Per le ragioni su esposte, ne consegue pertanto che il rifiuto domestico, non può essere conferito ad un impianto che operi il recupero in ambito di procedura semplificata, ex art. 216 del D.Lvo 152/06.

Si precisa, pertanto, che il ritiro di rifiuti da parte di soggetti privati, per quanto riguarda impianti autorizzati in regime di procedura semplificata ex art. 216 del predetto decreto, può integrare l'ipotesi di mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3, per la quale, salvo costituisca più grave reato, **sono previste le sanzioni di cui all'art. 256 comma 4, ed i provvedimenti amministrativi di cui all'art. 216 comma 4 del decreto stesso**.


Al proposito si ritiene utile rammentare, con riferimento ad una corretta attribuzione del CER, che *ogni rifiuto è classificato secondo tre gruppi di numeri: la prima coppia di cifre, denominata 'codice a due cifre o classe', identifica la fonte che ha generato il rifiuto, ossia il settore produttivo di provenienza del rifiuto; la seconda coppia di cifre del codice, denominata 'sottoclasse', identifica il processo e/o la lavorazione che ha originato il rifiuto all'interno delle settore produttivo di provenienza; la terza coppia di cifre del codice individua la singola tipologia di rifiuto*.

Caso diverso si propone se l'impianto opera in ambito di procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lvo 152/06.

In tale ipotesi, infatti, come già accennato, i criteri a cui attenersi nella gestione dei rifiuti, sono contenuti nell'autorizzazione, rilasciata dall'Amministrazione scrivente, che, nel caso di una richiesta di rifiuti di provenienza domestica, provvederà a fissare criteri quali-quantitativi per garantire l'effettiva provenienza da operazioni di selezione condotte saltuariamente ed in modo estemporaneo, nel proprio domicilio, da privati cittadini.

Si invita pertanto i soggetti in indirizzo, iscritti nel Registro ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. ovvero in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013, ad attenersi ai criteri sopra richiamati, onde evitare di incorrere nelle sanzioni di Legge.

PLANIMETRIA GESTIONE RIFIUTI



ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

B1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

- L'Impresa in oggetto intende svolgere presso la sede operativa sopra indicata l'attività di *messa in riserva e recupero* di rifiuti non pericolosi, come individuati nella relazione tecnica allegata all'istanza di A.U.A. ;
- l'attività genera emissioni in atmosfera di tipo diffuso, provenienti dallo stoccaggio, dalla movimentazione, dalla vagliatura e dalla frantumazione del materiale trattato, non tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecnologie disponibili;
- la parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo unico Ambientale, di seguito T.u.A.) si applica, ai sensi dell'art. 267, comma 1, *"agli impianti [...], ed alle attività che producono emissioni in atmosfera...;*
- l'art. 269, comma 1, del T.u.A. dispone che *"... per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione..."* e il comma 4 che *"L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 [...] per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento"*;
- il progetto presentato a corredo della domanda di A.U.A. prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal progetto presentato con l'istanza autorizzativa rispondono ai criteri di cui all'art. 271, comma 5, del T.u.A.;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del T.u.A., oggi ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale.

B2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152 e s.m.i., parte Quinta, recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.
- L.R. 7 aprile 2000, n°43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria".

B3. ATTIVITÀ CHE GENERANO EMISSIONI DIFFUSE CONTEMPLATE NEL PRESENTE ATTO

- MOVIMENTAZIONE E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- VAGLIATURA E FRANTUMAZIONE DI RIFIUTI NON PERICOLOSI
- MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO DI MATERIE PRIME SECONDARIE
- CARICO E SCARICO DEGLI AUTOMEZZI
- TRANSITO DEGLI AUTOMEZZI

B4. PRESCRIZIONI

1. L'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.
2. I cumuli di materiale, trattato o da trattare, devono essere correttamente dimensionati e posti in zone al riparo dal vento.
3. In caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (vagliatura, frantumazione e movimentazione del materiale frantumato e di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura.
4. I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte o sistemi analoghi), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.
5. Qualora si operi in condizioni di particolare arsura, il materiale in entrata nello stabilimento ed il materiale avviato agli impianti di vagliatura e frantumazione deve essere preventivamente irrorato con acqua affinché abbia un tenore di umidità sufficiente a limitare la diffusione di polveri.

6. Durante l'esercizio dell'impianto di frantumazione deve mantenuto attivo il sistema di irrorazione per l'abbattimento ad umido delle polveri.
7. Durante lo scarico dei materiali dai camion e durante il caricamento nelle tramogge mediante mezzi d'opera, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizione di particolare arsura, occorre procedere alla bagnatura del materiale da movimentare.
8. Deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dallo stabilimento è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto.
9. Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistema di nebulizzazione al servizio del frantoio, sistemi per la bagnatura dei cumuli e dei piazzali, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.
10. Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
11. La **data di avviamento degli impianti** deve essere comunicata alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA con almeno 15 giorni di anticipo, come previsto dall'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi.